

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI - LEVI - TRICOLORE"

Via Filippo Re, 8
42121 Reggio Emilia (Italy)
☎ (39) 0522-435761 / 0522 - 439966

Via Pascal, 79
42123 Rivalta (RE) (Italy)
☎ (39) 0522 - 560085

RETD09000V - C.F. 91168520350

<https://www.scaruffilevitricolore.edu.it>

e-mail: retd09000v@istruzione.it / retd09000v@pec.istruzione.it

ISTITUTO TECNICO - "SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE"-REGGIO EMILIA
Prot. 0004351 del 05/05/2025
IV-2 (Uscita)

*Albo online
Sito web Istituto*

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49164

codice CUP: I84D21000620006

Titolo progetto: Viaggio ad alta frequenza per il futuro 2.0

codice CIG: B6B49C6ACB

NOLEGGIO SALA TEATRALE OFFICINE CREATIVE REGGIANE

Centro Teatrale MaMIMò APS, con sede legale in Corso Vallisneri 9, 42019 Scandiano (RE), P.IVA 02163070358 e C.F. 91118850352; rappresentata da **Marco Merzi** cf. MRZMRC73C30D037D, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante (in seguito denominata **Concedente** o solo **MaMIMò**)

NOLEGGIA

All’Istituto Scolastico Scaruffi Levi Tricolore con sede in Reggio Emilia (RE) via Filippo Re, 8 C.F.91168520350 codice univoco UFHFIR e-mail retd09000v@istruzione.it - legalmente rappresentata da **Domenica Tassoni** C.F. TSSDNC64D44H223Z (di seguito denominato **Concessionario**) numero di telefono 0522 43 57 61

QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO:

Art. 1 – Oggetto

Il Concedente dà e concede al Concessionario l’uso della **sala teatrale Officine Creative Reggiane** sita in Via Tonala 1, 42124 Reggio Emilia per i seguenti giorni:

- 06 maggio 2025 dalle ore 15.00 alle ore 21.30
- 07 maggio 2025 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Art. 2 – Oneri e obblighi a carico del Concessionario

- a) Il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione dell'attività, incluse quelle relative al diritto d'autore, esonerando il Concedente da ogni responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.
- b) Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del decoro del Teatro, rapportandosi con il responsabile tecnico e il responsabile di sala del Teatro. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, prende visione del Piano di Sicurezza e sottoscrive il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegati al presente contratto per formarne parte integrante.
- c) Tutte le operazioni di allestimento della sala con materiale e attrezzature non di proprietà del Concedente dovranno essere eseguite a cura e a spese del Concessionario, che si impegna a utilizzare apparecchiature tecniche, elementi scenici, attrezzatura conformi alle normative vigenti. Il personale impiegato dal Concessionario per la realizzazione dell'attività dovrà rispondere ai requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, come modificato con il D.lgs. 106/2009 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla disponibilità di DPI e alla formazione antincendio e primo soccorso. È fatto assoluto divieto di intervenire su muri, soffitti e pavimenti.
- d) Il Concessionario si impegna a esonerare da ogni responsabilità il Concedente per danni che dovessero derivare a terzi o al materiale impiegato per lo svolgimento dell'attività, nonché per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell'iniziativa stessa.
- e) Il Concessionario s'impegna a corrispondere al Concedente il risarcimento di eventuali danni che venissero

prodotti alle strutture concesse in uso.

- f) Il Concessionario dovrà agire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di spettacolo, con particolare riguardo al T.U. di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931, Titolo III – Capo I “degli spettacoli e trattenimenti pubblici” ed al Relativo Regolamento di Attuazione, approvato con R.D. n. 635 del 06/05/1940 – Titolo III – paragrafo 14, esonerando in tal modo il Concedente da ogni responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.
- g) Ogni onere contributivo e fiscale relativo al proprio personale impiegato nelle attività oggetto del presente contratto è a carico del Concessionario.

In caso di attività di spettacolo dal vivo, il Concessionario si impegna a fornire al Concedente entro e non oltre il giorno delle iniziative di cui all'Art. 1, copia del certificato di Agibilità INPS (ex Enpals) o documento sostitutivo, oltre che del permesso di rappresentazione SIAE, se dovuto.

Art. 3 – Oneri e obblighi a carico del Concedente

- a) Il Concedente garantisce l'agibilità dello spazio ove si terranno le iniziative di cui all'Art. 1, il quale dovrà essere

in ordine di marcia nelle date e negli orari di concessione in uso.

- b) Il Concedente s'impegna a garantire la disponibilità della dotazione tecnica presente in teatro. Il Concedente garantisce la presenza di **n. 1 addetto con funzioni di tecnico** referente dello spazio.

Ulteriore personale eventualmente necessario alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del presente contratto è da intendersi a carico del Concessionario.

- c) Il personale impiegato dal Concedente per la realizzazione dell'attività dovrà rispondere ai requisiti previsti dal

D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla disponibilità di DPI e alla formazione antincendio e primo soccorso.

Art. 4 – Tariffe

Il Concessionario s'impegna a corrispondere al Concedente la somma pari a € 907,68 IVA compresa per la concessione della sala di cui all'Art. 1 del presente contratto.

Nel caso il Concessionario utilizzasse la sala oltre gli orari stabiliti all'art. 1 del presente contratto, verrà applicata la tariffa oraria di € 50,00 + iva di legge per ogni ora (o frazione) aggiuntiva.

Il Concedente provvederà ad addebitare suddetto canone al Concedente tramite emissione di fattura, che dovrà essere saldata tramite bonifico bancario sul conto corrente in essa riportato entro 30 giorni dalla

data della concessione in uso.

Ove richiesto, il Concedente si impegna a fornire al Concessionario il servizio aggiuntivo maschere. Per suddetto servizio il Concessionario corrisponderà l'importo orario di € 50,00 + IVA di legge.

Ove richiesto, il Concedente si impegna a fornire al Concessionario il servizio di biglietteria.

Per suddetto servizio si dovrà concordare apposita tariffa.

Art. 5 – Clausola di garanzia

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse. In questo caso non sarà dovuta al Concessionario indennità alcuna. Il Concedente si riserva altresì di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, si riterranno indispensabili onde evitare possibili situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, delle strutture o degli impianti.

Art. 6 – Asseverazione

Il Concessionario, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del Codice Penale, assevera:

a) che i materiali scenici sono dotati di Certificato di reazione al fuoco e relativo Certificato di omologazione del

Ministero degli Interni e quindi idonei all'utilizzo in scena come da normativa vigente;

b) che la struttura portante della scena è dotata di regolare Certificato di idoneità statica;

c) che in scena non saranno utilizzati fuochi d'artificio, fiamme libere e spari con armi;

d) che sarà rispettato il divieto di fumare in teatro, salvo che per esigenze sceniche;

e) che verrà rispettata la capienza della sala e dei camerini lasciando libere le vie di fuga;

f) che è stata presa visione della scheda tecnica nonché delle condizioni generali della concessione in uso del teatro.

Art. 7 – Risoluzione e recesso contrattuale

Ciascuno dei contraenti, previa motivata comunicazione, può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dal Codice civile, laddove si verificano gravi inadempimenti contrattuali, sospensione ingiustificata della prestazione, commissione da parte del Concessionario di reati, danneggiamenti per dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali, contestate per iscritto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora il Concessionario risulti condannato/sanzionato per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero, il Concessionario, nelle persone del titolare/legale rappresentante, degli amministratori e/o direttori tecnici e comunque nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, risulti condannato per uno dei reati di cui al medesimo decreto legislativo. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore del Concedente di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

Art. 8 - Modifiche

Qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta tramite accordo firmato tra le Parti.

Art. 9 – Trattamento dei dati

Nell'esecuzione del presente contratto, i contraenti avranno accesso e tratteranno i dati personali forniti e di titolarità di entrambi, in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati delle persone fisiche (di seguito "GDPR"). I contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati dal GDPR e ogni altra disposizione applicabile in materia di protezione dei dati (con il GDPR, "Normativa Privacy"). Con la sottoscrizione del presente contratto e in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR, ciascun contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy dell'altro contraente, che sarà resa disponibile sul proprio sito internet aziendale. Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, fosse necessario trattare dati personali di terzi, i contraenti si impegnano a modificare il presente contratto con la sottoscrizione di una Nomina a Responsabile del Trattamento.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente

contratto e a qualsiasi ragione di dare ed avere, sarà competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia. Si approvano espressamente tutte le clausole e condizioni su indicate.

Reggio Emilia, li 05/05/2025

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario
Il Dirigente
(Prof.ssa Domenica Tassotti)



Il Concedente

Centro Teatrale MaMiMò APS
Presidente e legale Rappresentante

Marco Merzi